

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Asparuhovo Lake Investment Company OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-463/14) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1 — Nozione di «prestazione di servizi» — Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza — Fatto generatore dell'imposta — Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi — Esigibilità dell'imposta)*

(2015/C 354/13)

Lingua processuale: il bulgaro

**Giudice del rinvio**

Administrativen sad — Varna

**Parti**

Ricorrente: Asparuhovo Lake Investment Company OOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza a un'impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell'ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.
- 2) Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al procedimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell'imposta e l'esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.

<sup>(1)</sup> GU C 439 dell'8.12.2014.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 luglio 2015 — Leopoldine Gertraud Piringer**

(Causa C-342/15)

(2015/C 354/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Oberster Gerichtshof

**Parti**

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Leopoldine Gertraud Piringer

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, della direttiva 77/249/CEE <sup>(1)</sup> (...), intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può escludere la certificazione dell'autenticità delle firme apposte sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili dalla libera prestazione di servizi da parte degli avvocati e riservare l'esercizio della suddetta attività ai pubblici notai.
- 2) Se l'articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione nazionale dello Stato in cui ha sede il registro (Austria) in base alla quale la certificazione dell'autenticità delle firme sugli atti necessari ai fini della costituzione o del trasferimento di diritti su beni immobili è riservata ai pubblici notai, con la conseguenza che la dichiarazione resa nel proprio paese da un avvocato residente nella Repubblica ceca circa l'autenticità di una firma non è riconosciuta nello Stato in cui ha sede il registro benché il diritto ceco attribuisca a tale dichiarazione il valore giuridico di un'autenticazione formale,

in particolare poiché:

- a. la questione del riconoscimento, nello Stato in cui ha sede il registro, di una dichiarazione sull'autenticità di una firma apposta su una domanda tavolare, resa nella Repubblica ceca da un avvocato ivi residente riguarda la concreta erogazione di un servizio da parte di un avvocato che, nello Stato in cui ha sede il registro, è preclusa agli avvocati ivi residenti, e pertanto il diniego del riconoscimento di una dichiarazione siffatta non soggiace al divieto di restrizioni

oppure

- b. una tale riserva è giustificata al fine di garantire la legalità e la certezza del diritto degli atti (documenti riguardanti negozi giuridici) e soddisfa così esigenze imperative di interesse generale oltre ad essere necessaria per il conseguimento di tale obiettivo nello Stato in cui ha sede il registro.

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78, pag. 17).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obersten Gerichtshof (Austria) il 15 luglio 2015  
— Verein für Konsumenteninformation/BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und  
Österreichische Postsparkasse AG**

(Causa C-375/15)

(2015/C 354/15)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

### Parti

*Ricorrente:* Verein für Konsumenteninformation

*Resistente:* BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 41, paragrafo 1, nel combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE <sup>(1)</sup> relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (direttiva sui servizi di pagamento), debba essere interpretato nel senso che un messaggio (in forma elettronica), trasmesso da un istituto di credito alla casella di posta elettronica del cliente nell'ambito di servizi bancari online (c.d. «e-banking»), in modo tale che il cliente possa visualizzare il messaggio stesso cliccandovi dopo aver effettuato l'accesso al sito e-banking, costituisca un'informazione comunicata su un supporto durevole.